



CITTÀ DI SULMONA

Medaglia d'Argento al Valor Militare

PROVINCIA DELL'AQUILA

5 - CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE E DESCRITTIVO DEL SERVIZIO DI "ASSISTENZA TECNICA"

ART. 1 – OBIETTIVI E OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina il rapporto tra il Comune di Sulmona (di seguito "Comune") e l'Aggiudicatario (di seguito "Appaltatore") relativamente al **"Servizio di assistenza tecnica"**, per un periodo di mesi 6 e per un importo a base di gara di € 39.840,00 oltre IVA come da Computo Metrico e Quadro Economico allegati.

L'appalto del servizio è riservato agli operatori economici abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione, regolarmente attivi sull'iniziativa "Servizi – Servizi di supporto specialistico".

L'oggetto dell'appalto sarà quindi la fornitura di un servizio strumentale/elaborazione dati inerente i seguenti ambiti: Procedure espropriative, Catasto e Patrimonio, Servizio Manutenzioni, Sinistri stradali, Lavori Pubblici, Protezione Civile.

L'erogatore del servizio dovrà farsi carico di approntare tutti i mezzi e le risorse necessarie per la migliore soddisfazione dello stesso, nel rispetto delle modalità organizzative ed operative riportate nel presente capitolato speciale d'appalto. Pertanto con l'affidamento del servizio saranno a carico dell'affidatario l'organizzazione e l'impiego dei mezzi e delle risorse necessarie: personale, capitali, macchine ed attrezzature con contestuale assunzione del rischio d'impresa a carico dell'affidatario stesso.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di mesi 6 a decorrere dalla data di stipula del contratto o dell'eventuale verbale di esecuzione anticipata.

ART. 3 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

La procedura di affidamento avverrà mediante il confronto degli operatori economici in possesso dei requisiti previsti che manifesteranno interesse, secondo il criterio del prezzo più basso in sede di RDO mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

ART. 4 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI E DELLE MODALITA' DI ESPLETAMENTO

Considerata la particolare natura del servizio, il committente metterà a disposizione dell'affidatario la fornitura di ambienti di lavoro e di alcuni mezzi e materiali di cui verrà fatta formale consegna con l'avvio del servizio; pertanto con la semplice stipula del contratto l'operatore economico si accollerà totalmente la responsabilità del loro utilizzo essendo il rischio d'impresa gravante ed in capo solo allo stesso.

Gli atti e i documenti inerenti ciascuna attività oggetto del servizio verranno trasmessi in formato analogico o digitale all'Appaltatore dal Direttore dell'esecuzione, in modalità formale e tracciabile, da concordare preventivamente, affinché risulti in modo chiaro la data di trasmissione e le eventuali note necessarie in merito a forme e contenuti dell'espletamento delle prestazioni. I tempi di espletamento delle attività si riferiscono a ciascun adempimento intermedio, qualora non fosse possibile la redazione contestuale di tutti gli adempimenti o ne sia impedita la prosecuzione.

Per particolari esigenze la stazione appaltante autorizzerà, su specifico ordine di servizio del responsabile del servizio stesso, l'esecuzione prioritaria di attività, ricomprese fra quelle sopra indicate resesi urgenti. L'appaltatore sarà autorizzato a sospendere i tempi stabiliti per le restanti attività ordinaria in quel momento in lavorazione.

Nel caso di concentrazione di un numero eccessivo di attività in un lasso di tempo ridotto, la stazione appaltante potrà prorogare il termine di esecuzione delle pratiche. Per i casi particolari in cui la natura dell'atto risulti al di fuori della casistica di cui sopra, la stazione appaltante e l'appaltatore concorderanno congiuntamente adeguati metodi e tempi di esecuzione per ogni caso specifico.

L'Appaltatore dovrà svolgere il servizio in linea con le esigenze dell'Amministrazione e in conformità al presente capitolato prestazionale.

Le tipologie di prestazioni oggetto del presente affidamento, con i relativi tempi di espletamento, sono descritte nell'allegato elenco prezzi.

Qualora si rendesse necessaria l'esecuzione di prestazioni non esplicitamente previste ma ritenute analoghe a quelle riportate nell'elenco prezzi, la stazione appaltante e l'appaltatore potranno concordare l'espletamento delle stesse facendo riferimento ad una delle categorie riportate.

ART. 5 - INIZIO DEL SERVIZIO

L'esecuzione del servizio avrà inizio dopo la stipula del contratto, fatta salva la facoltà del Comune di autorizzare l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE

Nell'espletamento del servizio l'Appaltatore si avvarrà di proprio personale, regolarmente assunto e in regola con la normativa vigente in materia di diritto del lavoro che abbia la necessaria esperienza nonché professionalità adeguata alle mansioni da svolgere ed al servizio appaltato.

Qualora il Comune accerti che l'Appaltatore, per l'esecuzione del contratto, si è avvalso di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia, saranno applicate le penali previste al successivo art. 18 del capitolato.

L'Appaltatore dovrà destinare al servizio personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza, con l'obbligo di mantenere il segreto su fatti o circostanze dei quali è venuto a conoscenza nello svolgimento del servizio, ed è altresì tenuto a non divulgare informazioni di cui sia venuto a conoscenza.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, a sua cura e spese, dotare di tesserino di riconoscimento il proprio personale destinato al servizio.

In caso di inadempienza da parte dell'Appaltatore si applicheranno le penali di cui al successivo art. 18 del capitolato.

Nei cinque giorni antecedenti l'inizio del servizio l'Appaltatore dovrà comunicare l'elenco nominativo del personale che sarà adibito allo stesso, con l'indicazione, per ciascuna unità di personale, degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), i numeri di posizione INPS e INAIL, nonché il nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche.

L'esecutore è tenuto a nominare entro quindici giorni dalla stipula del contratto un responsabile tecnico al quale è affidato il compito di curare il coordinamento delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti assegnati all'esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore deve altresì applicare nei confronti degli stessi un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal vigente relativo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato agli stessi lavoratori dal precedente appaltatore del servizio, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili e comunque non inferiore o peggiorativo in termini economici e contrattuali a quelli individuati negli appalti precedenti.

L'appaltatore fornirà software tecnici specifici (pacchetto office o similare, CAD, computi metrici, ecc), e ogni altra strumentazione tecnica per l'esecuzione di rilievi metrici e fotografici, compresi i relativi software e quanto altro necessario per le attività oggetto dell'appalto.

ART. 7 - CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore assume formale impegno ad utilizzare nell'esecuzione del servizio gli stessi lavoratori del precedente appaltatore, applicando i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Si porta a conoscenza che precedentemente tale servizio è stato espletato da n. 2 operatori tecnici con qualifica geometra e da n. 1 operatore amministrativo-contabile diplomato.

ART. 8 - OBBLIGHI DI CONDOTTA

È fatto obbligo all'Appaltatore di osservare gli obblighi di condotta derivanti dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente, che riceverà in copia, e di impegnarsi, per sé ed i suoi collaboratori, a rispettarli per quanto compatibili con la natura dell'appalto e con il ruolo e l'attività svolti in sua esecuzione.

Tale impegno costituisce adempimento contrattuale a pena di risoluzione ex art. 1453 c.c., previa contestazione dell'addebito, formalizzato dal Dirigente comunale competente, mediante lettera raccomandata a/r oppure con invito all'Appaltatore a contro dedurre entro 15 giorni dal ricevimento.

Sulle controdeduzioni si pronuncia l'Amministrazione entro i successivi giorni 10. L'impresa aggiudicataria deve, altresì, dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati, tecnici, economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici o di qualunque altro genere relativi all'attività del Comune di Sulmona, che l'impresa acquisisce in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto, siano da ritenersi come riservati e come tali trattati.

Tale impegno costituisce adempimento contrattuale a pena di risoluzione ex art. 1456 c.c e art. 19 del presente capitolato.

ART. 9 - ONERI E OBBLIGHI PER IL COMUNE

Al fine di consentire all'Appaltatore e ai suoi dipendenti la corretta esecuzione delle prestazioni, il Comune metterà a disposizione le sedi di lavoro, con relativo mobilio e apparecchiature; di ciò verrà redatto apposito verbale di consegna.

Più precisamente il Comune fornirà:

- ambienti di lavoro siti al piano primo di Palazzo S. Francesco, come da allegata planimetria, o altri locali atti allo svolgimento del servizio;
- N.3 PDL complete costituite da PC, sedia e scrivania;
- N.2 telefoni fissi derivati del centralino;
- N. 3 scaffali;

È, altresì, a carico del Comune il pagamento delle utenze: energia elettrica, riscaldamento, acqua e telefono fisso da utilizzarsi per espletare il servizio oggetto del presente appalto .
La responsabilità dell'utilizzazione di quanto sopra rimane totalmente in capo all'appaltatore gravante sullo stesso il rischio d'impresa.

ART. 10 – PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo avverrà con emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti di appalto a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento del servizio che dovrà raggiungere l'importo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) al netto del ribasso offerto, contabilizzato dal direttore dell'esecuzione in base alle prestazioni effettuate, desunte dalle lavorazioni e prezzi elementari riportati nell'elaborato del computo preventivo di spesa previa rimessa di apposita fattura, entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione della stessa da parte del Responsabile del procedimento, ed è subordinato al corretto adempimento degli obblighi contrattuali, da verificarsi da parte del Direttore dell'esecuzione, all'espletamento della procedura di verifica prescritta dal Decreto del Ministero Economia e Finanze n. 40 del 18/01/2008, all'accertamento della regolarità contributiva e retributiva, fatta salva l'applicazione dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché il permanere dei requisiti di cui alla clausola sociale.
Ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214, L. 24.12.2007 n. 244 e dell'art. 1, comma 629, L.190/2014, l'Appaltatore emetterà fattura elettronica con l'annotazione "scissione pagamenti art. 17-ter DPR 633/72".

ART. 11 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

È obbligo dell'Appaltatore osservare in tutte le operazioni di pagamento conseguenti all'affidamento del servizio le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136, fra l'altro riportando negli strumenti di pagamento utilizzati il seguente CIG: **ZFA21EDA64**

Il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato articolo dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della L. 136/2010.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (di cui all'art. 3, L. 136/2010) entro il termine previsto dall'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. Questi ultimi provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce altresì causa di risoluzione del contratto.

ART. 12– VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE E FINALE

Ad ogni stato di avanzamento, il Comune di Sulmona procederà alla verifica dell'esecuzione del servizio. Alla scadenza del contratto, e comunque non oltre i successivi 60 giorni, il Comune di Sulmona procederà alla verifica di conformità: di tale verifica verrà redatto e sottoscritto apposito verbale.

Il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni e lo trasmette all'esecutore per l'accettazione.

Fermo restando l'autonoma organizzazione funzionale e gestionale del servizio da parte dell'operatore economico, quest'ultimo relazionerà al direttore dell'esecuzione della stazione appaltante, il servizio svolto ogni stato di avanzamento con prospetti aggiornati riportanti il numero delle prestazioni erogate ed eventuali disservizi verificatisi.

ART.13 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà individuare un Responsabile che sarà l'unico referente per l'Amministrazione, in ordine a tutte le problematiche e contestazioni inerenti il servizio stesso. Tale Responsabile dovrà fornire un recapito telefonico e di posta elettronica per eventuali comunicazioni urgenti relative al servizio in argomento.

Le comunicazioni operate dall'Amministrazione al Responsabile, ivi comprese eventuali contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione del contratto, saranno trasmesse allo stesso presso i recapiti di cui sopra.

Le suddette comunicazioni si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti di legge mediante l'invio di comunicazioni di posta elettronica certificata.

ART. 14 – SICUREZZA

L'Esecutore dovrà osservare le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dettate dal D.Lgs. 81/08.

Il Comune, in osservanza di quanto disposto dal D. Lgs. 81/08, ha provveduto a predisporre il DUVRI, avendo valutato, in relazione all'attività oggetto d'appalto, l'esistenza di rischi interferenti che rendono necessaria l'adozione di misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare o ridurre i rischi in argomento.

Gli oneri relativi ammontano a € 398,40.

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore potrà proporre l'integrazione delle misure di sicurezza previste. Le proposte modificative o integrative non potranno variare l'importo del contratto. In ogni caso restano immutati gli obblighi a carico dell'Impresa in merito alla sicurezza sul lavoro.

L'Amministrazione fornirà all'Appaltatore il Documento di Valutazione dei Rischi relativo alle sedi del Comune, redatto conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08 ed il Piano di Emergenza ed Evacuazione redatto secondo il D.M. 10/03/1998.

L'operatore economico nel partecipare alla gara prende atto dello stato degli immobili e materiale che sarà consegnato per lo svolgimento del servizio; la semplice partecipazione della gara equivale ad accettazione.

L'Esecutore si impegna a non manomettere e/o modificare qualsiasi dispositivo di protezione collettivo o individuale, presidio antincendio o dispositivi di protezione antincendio passivo e attivo.

ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato all'Amministrazione e da questa accettato.

ART. 16 – SUBAPPALTO

Le prestazioni oggetto del servizio non potranno essere oggetto di subappalto.

ART. 17 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE. POLIZZE ASSICURATIVE

Ogni responsabilità di carattere professionale inerente la corretta esecuzione del servizio fa interamente carico all'Appaltatore.

La responsabilità dell'Appaltatore è estesa alle conseguenze di un evento dannoso nelle sedi dell'Ente, qualora questo sia legato a incuria o disattenzione da parte del proprio personale nell'espletamento del servizio,

La responsabilità comprende i danni cagionati a terzi, al Comune o al personale di quest'ultimo, dal personale dipendente di cui l'Appaltatore si avvale.

La responsabilità suindicata, esclusa quella professionale, sarà coperta da polizza assicurativa che l'Appaltatore dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, per un massimale minimo di € 500.000,00 (euro cinquecentomila) per sinistro e di € 500.000,00 (euro cinquecentomila) per persona.

La suddetta polizza deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO).

L'Appaltatore dovrà garantire per gli infortuni il personale addetto al servizio, che sarà opportunamente addestrato, istruito e tutelato con apposita polizza assicurativa, la quale dovrà avere massimali minimi di € 100.000,00 per il caso morte ed € 100.000,00 per l'invalidità permanente. Dette polizze dovranno essere stipulate e consegnate in copia al Comune entro la data di avvio del servizio.

ART. 18 – PENALI

In caso di mancato o irregolare servizio, o comunque in caso di mancato rispetto di quanto stabilito nel presente capitolato, verrà applicata una penale giornaliera pari ad Euro 150,00 (Centocinquanta).

L'applicazione sarà, comunque, preceduta da formale contestazione, mediante raccomandata con A/R o pec, alla quale l'Appaltatore avrà diritto di replicare entro 15 giorni dalla ricezione.

L'importo delle penali applicate, come sopra indicate, sarà trattenuto sul pagamento delle rate di acconto. L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento della percentuale indicata l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'esecutrice.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti dell'Affidataria.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In virtù del rinvio operato dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 trovano applicazione le previsioni contenute negli artt. da 135 a 140 del C.C., per quanto applicabili.

In caso di grave inadempimento dell'affidataria alle obbligazioni di contratto, ovvero nei casi di grave ritardo o grave irregolarità nell'esecuzione, o in caso di mancato rispetto degli obblighi di condotta di cui al precedente articolo 7, il Comune dovrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R. un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per adempiere o per presentare le controdeduzioni. Sulle controdeduzioni si pronuncia l'Amministrazione entro i successivi gg. 10.

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall'Ente verrà fatta dal Direttore dell'Esecuzione all'esecutore con raccomandata A/R.

Si darà luogo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, senza alcuna formalità dell'Ente, che provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, riservandosi di avviare azioni di risarcimento danni nonché ulteriori azioni per la tutela dell'interesse pubblico, nell'ipotesi di violazione del divieto di subappalto.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

In caso di grave inadempimento dell'appaltatore alle obbligazioni di contratto, ovvero nei casi di grave ritardo e grave irregolarità nell'esecuzione, o in caso di mancato rispetto degli obblighi di

condotta di cui al precedente articolo 6, il Comune dovrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R. un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare le controdeduzioni. Sulle controdeduzioni si pronuncia l'Amministrazione entro i successivi gg. 10.

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall'Ente verrà fatta dal Responsabile unico del Procedimento all'esecutore con raccomandata A/R o pec.

Si darà, invece, luogo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, senza alcuna formalità dell'Ente, che provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, riservandosi di avviare azioni di risarcimento danni nonché ulteriori azioni per la tutela dell'interesse pubblico, nell'ipotesi di violazione del divieto di subappalto; nell'ipotesi di raggiungimento di applicazioni di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale; nell'ipotesi in cui vengano meno i presupposti-requisiti per l'affidamento.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Alessio Caputo